****

**Nota UPI su**

**SCHEMA DPCM**

**RECANTE NOTA METODOLOGICA E COEFFICIENTI DI RIPARTO DEI FABBISOGNI STANDARD DELLE PROVINCE E DELLE CITTA’ METROPOLITANE**

**Conferenza Stato Città Autonomie locali**

**9 febbraio 2017**

*Premessa*

Il parere della Conferenza Stato Città rappresenta l’ultimo passaggio formale per l’approvazione della metodologia dei fabbisogni standard, fabbisogni che originano da molto lontano, esattamente dalla fase di implementazione del federalismo fiscale definito dalla legge delega n. 42/09 e nei termini contenuti nel decreto legislativo n. 216/10.

*Criticità*

Proprio partendo dalle finalità e dagli obiettivi originari dei fabbisogni standard, l’UPI ritiene necessario rappresentare alcune evidenti criticità.

1. La fase storica nella quale i fabbisogni standard sono stati concepiti **era la fase del federalismo fiscale, quello della legge delega n. 42/09 che aveva l’obiettivo di realizzare compiutamente l’articolo 119 della Costituzion**e, che sancisce ancora oggi – per tutti i livelli di governo locale – autonomia di entrata e di spesa ed entrate proprie correlate all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Era peraltro una fase storica in cui le funzioni fondamentali erano chiaramente individuate da norme statali, ed era previsto un fondo sperimentale di riequilibrio (sperimentale perché doveva durare solo due anni dal 2012 al 2014) per ripartire le somme derivanti dai diversi tributi e trasferimenti erariali prima incassati dalle province.
2. **Con l’entrata in vigore della legge n. 56/14 e l’entrata a regime dei “tagli**” previsti dal comma 418, art, 1 della legge 190/14 (3 miliardi dal 2017 in poi, che si aggiungono ai 510 milioni di cui alla spending dl 66/14) **lo scenario è stato profondamente modificato:**
* Le province vedono azzerato il fondo sperimentale di riequilibrio, che diventa addirittura un fondo negativo, a vantaggio per lo Stato per quasi 250 milioni;
* Le funzioni fondamentali vengono ridefinite dalla legge Delrio: a parte l’edilizia scolastica e la rete viaria, vengono elencate tutta una serie di funzioni (pianificazione territoriale e valorizzazione dell’ambiente, raccolta ed elaborazione dati, controllo dei fenomeni discriminatori, ecc) dai contorni poco chiari, privi di raccordo con altre discipline nazionali (come ad esempio il codice ambientale, la legge quadro di protezione civile, ecc);
* Si apre poi la stagione della fase di attuazione regionale che contribuisce ancor di più, se possibile, a frammentare il quadro dell’esercizio delle funzioni in materie importanti, prima tra tutte l’ambiente.
1. Il venir meno di un quadro istituzionale e finanziario idoneo all’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, **avrebbe dovuto far valutare l’opportunità di ridefinire, per via normativa, anche la metodologia dei fabbisogni standard**. Ma questo non è accaduto: a parte un raccordo tecnico-operativo di massima sulle funzioni oggetto di fabbisogno standard, si è continuato a lavorare prendendo a base la spesa storica 2012, riclassificata secondo i questionari somministrati agli enti fino ad inizio 2015. Nel particolare, inoltre, suscitano perplessità alcune le variabili utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard, sia con riferimento agli output (servizi svolti) per singole funzioni, sia con riferimento alle variabili indipendenti utilizzate (km di tpl per trasporti ad esempio, oppure il numero di organismi istituzionali per la funzione amm.ne generale) solo per citarne alcune. Questo nonostante l’immensa mole di dati che gli enti hanno fornito attraverso i questionari nel corso degli anni;
2. Sono anche mancati alcuni indicatori ed informazioni invece previsti dal dlgs 216/10 come ad esempio:
* l’individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale,
* il livello di infrastrutturazione del territorio,
* la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi **per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. (art.4 dlgs216/10)**

senza contare, da ultimo**, la totale assenza di qualsivoglia riferimento alla necessità di individuare fabbisogni standard anche gli investimenti e dunque prendendo a riferimento anche la spesa in conto capitale.**

*Punti di forza*

Pur con tutte le criticità sopra espresse, i fabbisogni standard **avrebbero potuto avere il pregio di “delimitare” una volta per tutte, la grandezza finanziaria necessaria per ogni singolo ente per l’esercizio delle c.d. funzioni fondamentali.**

Se fosse ancora esistente il fondo sperimentale di **riequilibrio i fabbisogni standard sarebbero potuti essere lo strumento quale originariamente si era immaginato, ovvero un parametro di perequazione di risorse a disposizione degli enti per l’esercizio delle funzioni fondamentali**.

In questa ottica i fabbisogni standard avrebbero certificato, già nel 2015, che la spending review sulle province delle Regioni a statuto ordinario **avrebbe dovuto essere limitata a 515 milioni circa, mentre invece il taglio operato è stato di oltre 650 milioni; addirittura nel 2016 il taglio complessivo che le province hanno subito è stato il doppio!**

**Il risultato di questo agire è stata dunque l’impossibilità di erogare servizi, di manutenere territori, strade e scuole per oltre 700 milioni nell’anno 2016*:* l’esigenza di un taglio considerevole, ben oltre le reali possibilità degli enti, è stata prevalente rispetto all’esigenza di garantire, ai sensi dell’articolo 119 Cost, entrate proprie idonee all’esercizio delle funzioni fondamentali assegnate alle province con legge statale.**

***Conclusioni e proposta***

I fabbisogni standard realizzati ai sensi del dlgs 216/10 che – si ricorda- è un decreto legislativo attuativo della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09, sono costruiti per una finalità (riparto del fondo sperimentale di riequilibrio) che ora non può più essere perseguita, poiché non c’è più un fondo da ripartire; sono impostati secondo una logica di spesa storica sostenuta, e nulla ci dicono sul costo standard effettivo per l’esercizio di una funzione fondamentale.

***Sarebbe ora utile immaginare un percorso che abbandoni il criterio della spesa storica***, per arrivare a definire il plafond necessario per un livello minimo di esercizio per ciascuna funzione, una sorta di LEP, che possa darci una indicazione chiara di quanto costa l’erogazione di un determinato servizio (ad esempio la manutenzione di un km di rete viaria con specifiche caratteristiche strutturali soggetto ad un transito veicolare di un certo livello, oppure il riscaldamento di un’aula scolastica in una determinata fascia climatica in un edificio di oltre 60 anni in zona sismica, ecc)

A queste domande gli attuali fabbisogni standard non rispondono, perché sostanzialmente si limitano a fotografare - all’interno di un plafond complessivo di spesa sostenuto -, le dinamiche di spesa dei singoli enti per le singole funzioni.

***L’UPI in queste sede chiede al Governo un impegno concreto ad avviare una riflessione sui costi standard per le funzioni fondamentali delle Province, a valle del processo di riordino istituzionale, svincolato dalla logica della spesa storica e che possa dare indicazioni precise sulle effettive grandezze finanziarie necessarie ad un livello di governo locale che eroga servizi, evitando di perseguire, attraverso aggiornamenti triennali, una logica metodologica profondamente inadeguata al contesto finanziario e istituzionale attuale.***